



COMMISSIONE LIBERE PROFESSIONI


# NEWSLETTER Marzo\_08

*con la collaborazione di*



Via Francesco Crispi, 31. 80121 Napoli  
[www.studiocedrola.it](http://www.studiocedrola.it) [posta@studiocedrola.it](mailto:posta@studiocedrola.it)  
phone +39\_081\_664078 / +39\_081\_669671

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI NAPOLI





### SOMMARIO:

---

- LA DETRAZIONE DEL 55 % PER LA RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DEGLI EDIFICI
- INCENTIVI PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI: LE REGOLE OPERATIVE
- DECRETO MILLEPROROGHE: LA RATEIZZAZIONE DELLA CARTELLA ESATTORIALE  
Il decreto convertito definitivamente in legge introduce importanti novità in materia di rateizzazione degli importi iscritti a ruolo per i contribuenti che si trovano in una situazione di obiettiva difficoltà.
- REGISTRO DELLE IMPRESE: LA COMUNICAZIONE UNICA PER L'AVVIO DI NUOVE ATTIVITÀ
- RIMBORSI IVA: QUANDO È POSSIBILE LA RESTITUZIONE PRIORITARIA  
In alcuni casi (tassativi) la legge consente la restituzione dell'eccedenza a credito entro un breve lasso di tempo dalla richiesta.
- DICHIARAZIONI 2008: LE SCADENZE DEL 730/2008
- SCADENZARIO



## LA DETRAZIONE DEL 55 % PER LA RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DEGLI EDIFICI

La legge 24 dicembre 2007 n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 285 della Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28/12/07 e riportata per estratto qui di seguito, limitatamente ad alcuni commi di interesse energetico e ambientale, proroga gli incentivi già previsti dalla Finanziaria 2007 sino a tutto il 2010 e ne introduce di nuovi. In particolare:

1. i Comuni possono introdurre un'aliquota ICI ridotta, inferiore al 4 per mille, per coloro che installano impianti energetici da fonte rinnovabile;
2. sono prorogate al 2010 le agevolazioni previste dalla Finanziaria 2007, commi 344, 345, 346, 347, 353, 358 e 359 ossia per la riqualificazione globale di edifici, la coibentazione di strutture orizzontali e verticali, la sostituzione di finestre comprensive di infissi, l'installazione di pannelli solari, le sostituzioni di impianti di riscaldamento con altri dotati di caldaie a condensazione, la sostituzione di frigo e congelatori, l'installazione di motori e inverter ad alta efficienza;
3. è stata corretta la tabella delle trasmittanze per le strutture opache orizzontali;
4. le detrazioni fiscali possono ora essere ripartite in quote annuali uguali da tre a dieci anni, a scelta del contribuente;
5. non è più necessario l'attestato di qualificazione (o certificazione) energetica per l'installazione di finestre comprensive di infissi e di pannelli solari termici;
6. sono previste agevolazioni fiscali per il gasolio e il gpl utilizzati in zone montane e per le reti di riscaldamento alimentate a biomassa o energia geotermica;
7. la detrazione fiscale del 55% si applica anche alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia;
8. il rilascio del permesso di costruire dal 2009 è subordinato all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, alla certificazione energetica dell'edificio e a caratteristiche strutturali dell'edificio finalizzate al risparmio idrico.
9. Dal 2010 è vietata la commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori alla A e di motori elettrici appartenenti alla classe 3. Dal 2011 è vietata la commercializzazione delle lampadine a incandescenza e degli elettrodomestici privi di interruttore dell'alimentazione dalla rete elettrica.
10. E' istituito un fondo di 1 milione di euro presso il Ministero dell'Economia e Finanze per finanziare campagne informative sulle misure che consentono la riduzione dei consumi energetici. E' istituito un fondo di 40 milioni di euro presso il Ministero dell'Ambiente per la promozione delle



energie rinnovabili e dell'efficienza energetica e per la promozione della produzione di energia elettrica da solare termodinamico.

Deve ricordarsi che le agevolazioni fiscali, già previste nella Finanziaria 2007, riguardano la realizzazione di determinati interventi volti al contenimento dei consumi energetici, realizzati **in edifici esistenti**.

La detrazione di imposta prevista è pari al 55% delle **spese sostenute** da ripartire in quote annuali uguali da tre a dieci anni, a scelta del contribuente, entro un limite massimo di detrazione fruibile stabilito in relazione a ciascuno degli interventi previsti.

#### SOGGETTI INTERESSATI

La detrazione è rivolta a tutti i **soggetti residenti e non residenti** a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi sono titolari.

In particolare possono fruire della detrazione:

- persone fisiche private
- società semplici
- associazioni professionali
- imprenditori individuali
- società di persone
- società di capitali
- enti commerciali

Condizione necessaria per poter fruire della detrazione è **l'effettivo sostenimento delle spese** e che queste siano rimaste a **carico**; il contribuente deve inoltre **possedere o detenere l'immobile** in base ad un titolo idoneo che può consistere nella proprietà o nella nuda proprietà, in un diritto reale o in un contratto di locazione. Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari individuati ai sensi dell'art. 5 comma 5 del TUIR.

#### EDIFICI

La categoria dei fabbricati oggetto della detrazione non ha restrizione, quindi si comprende **qualsiasi categoria catastale**; il campo di applicazione è ampio ed infatti comprende anche i fabbricati rurali e quelli strumentali ed anche gli interventi su parti comuni condominiali.

Una limitazione però consiste nella circostanza che gli edifici oggetto degli interventi devono essere **esistenti**.



Il decreto n. 311 del 29/12/2006 (attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia) sottolinea come la finalità della norma sia quella di potenziare le incentivazioni fiscali riconosciute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per favorirne la riqualificazione energetica escludendo la fase di costruzione dell'immobile.

Gli edifici devono presentare specifiche caratteristiche come ad esempio:

- essere già dotati di **impianto di riscaldamento**
- nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell'unità immobiliare, con conseguente aumento delle stesce, il beneficio è compatibile con la realizzazione di un **impianto termico centralizzato**; nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all'incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione.

#### GLI INTERVENTI AGEVOLATI AMMESSI IN DETRAZIONE

##### *Interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti*

Sono compresi tra questi interventi quelli che evidenziano un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore ad almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell'allegato C del Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007. Per questa tipologia di intervento non viene specificato quali opere o quali impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche indicate.

A differenza delle altre tipologie di intervento, per questa agevolazione l'intervento deve essere effettuato su edifici esistenti senza menzionare "le parti o le unità di edifici esistenti" interessate.

##### *Interventi su strutture opache e su infissi*

Tali interventi consistono, sostanzialmente, in interventi di **riqualificazione energetica**, attuati su edifici o parti di edifici o unità immobiliari esistenti, relativi a strutture opache verticali quali pareti, finestre, comprensive di infissi che presentino requisiti di trasmittanza (dispersione del calore) nell'allegato D del Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007.

##### *Installazione di pannelli solari*

Il comma 346 della Legge Finanziaria elenca le caratteristiche dell'installazione per poter usufruire dell'agevolazione: si tratta di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici ed università. Tale elenco non è esaustivo



ma indica che i bisogni soddisfatti possono riguardare non solo la **sfera domestica** ma anche **l'ambito commerciale**, ricreativo o socio-assistenziale. Per tali interventi il valore massimo della detrazione è **60.000 euro**.

*Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale*

Sono comprese in questo tipo di interventi le sostituzioni integrali o parziali degli impianti di climatizzazione esistenti con altri dotati di caldaie del tipo a condensazione e relativa messa a punto.

**Per la riqualificazione energetica degli edifici la** detrazione massima è di 100.000 Euro(circa 181.000 Euro di spesa) da ripartire in 3 quote annuali.

**Per le coperture, pavimenti e finestre la** detrazione massima è di 60.000 Euro(circa 109.000 Euro di spesa) da ripartire in 3 quote annuali.

**Per i pannelli solari la** detrazione massima è di 60.000 Euro(circa 109.000 Euro di spesa) da ripartire in 3 quote annuali.

**Per le caldaie a condensazione la** detrazione massima di 30.000 Euro(circa 54.500 Euro di spesa) da ripartire in 3 quote annuali, per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e sistema di distribuzione.

SPESE CHE DANNO DIRITTO ALL'AGEVOLAZIONE

Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione sono indicate dall'articolo 3 del DM 19.02.07.

In particolare sono indicate tra le spese detraibili quelle relative alle **prestazioni professionali**, possono poi ritenersi comprese anche quelle sostenute per le **opere edilizie**.

In relazione alla riduzione della trasmittanza termica sono evidenziate le seguenti spese detraibili:

- interventi che comportino una trasmittanza termica U degli **elementi opachi** costituenti l'involucro edilizio comprensivi delle opere di fornitura e messa in opera del materiale coibente e forniture e messa in opera di materiali ordinari e demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;
- interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle **finestre**;

Interventi impiantistici riguardo la climatizzazione invernale e/o la produzione di **acqua calda**.



Per potere usufruire della detrazione del 55% si deve richiedere al tecnico abilitato che effettua i lavori un'**asseverazione**, che attesti la realizzazione di un intervento che ha permesso il risparmio energetico richiesto dalla norma.

L'asseverazione deve essere poi **trasmessa** via raccomandata o via Internet entro 60 giorni dalla fine dei lavori, **all'ENEA**.

#### ADEMPIMENTI DA RISPETTARE

La procedura per fruire della detrazione del 55% è contenuta nell'art. 4 del D.M. 19/02/2007 e ricalca quanto previsto per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

In linea generale sono ridotti gli adempimenti fiscali di ordine formale e documentale: non sussiste l'obbligo di inviare al Centro Operativo di Pescara la comunicazione preventiva di inizio dei lavori. Non deve essere inviata neanche la comunicazione di inizio lavori all'ASL, a meno che questo adempimento si renda necessario in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza nel luogo di lavoro.

Un condizione che deve essere rispettata consiste invece nell'indicare in fattura il **costo della manodopera** utilizzata per la realizzazione dell'intervento.

Ai sensi dell'articolo 4 i contribuenti devono:

- acquisire l'asseverazione di un **tecnico abilitato** che attesti la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti dal medesimo decreto. Tale attestato di qualificazione energetica firmata da tecnico abilitato e certificazione di efficienza energetica del produttore dell'elemento posto in opera deve essere inviato all'ENEA anche telematicamente (<http://finanziaria2007.acs.enea.it/>): Enea dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile via Anguillarese 301 00123 Santa Maria di Galeria Roma.
- Si deve trasmettere all'ENEA la **scheda informativa** relativa agli interventi realizzati redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E che deve contenere i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell'edificio in cui sono stati eseguiti i lavori, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito nonché il relativo costo;
- I soggetti che non sono titolari di reddito di impresa devono effettuare i **pagamenti con bonifico** bancario o postale;
- **conservare** ed esibire all'amministrazione finanziaria la asseverazione, la ricevuta della documentazione inviata all'ENEA nonché le fatture e le ricevute del bonifico bancario.



La documentazione richiesta precedentemente deve essere rilasciata da tecnici abilitati intendendo i soggetti abilitati alla progettazione degli edifici ed impianti all'articolo 1 comma 6 del decreto.

#### CARATTERISTICHE DELLA DETRAZIONE

L'agevolazione prevista consiste in una **detrazione dall'imposta lorda sia sull'Irpef sia sull'Ires** in misura pari al 55% delle spese sostenute nell'anno di riferimento.

Come abbiamo visto la Legge Finanziaria non stabilisce il limite di spesa al quale commisurare la detrazione ma indica il **limite massimo del beneficio**, gli importi di **100.000 euro, 60.000 euro e 30.000 euro** stabiliti in relazione ai singoli interventi, rappresentano il limite massimo del risparmio di imposta ottenibile mediante la detrazione.

Limite massimo di detrazione deve ritenersi rispetto all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e quindi andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell'onere effettivamente sostenuto.

E' necessario conservare ed esibire a richiesta dell'Amministrazione finanziaria copia di:

- 1) Asseverazione tecnico abilitato.
- 2) Ricevuta dell'avvenuto invio della documentazione all'Enea.
- 3) Le fatture comprovanti il sostenimento della spesa.
- 4) La ricevuta del bonifico bancario, ove necessaria tale forma di pagamento.
- 5) Copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi su parti comuni condominiali.
- 6) La dichiarazione del possessore per l'intervento posto in essere dal detentore (es.conduuttore).

La detrazione IRPEF del 55% viene calcolata per cassa. Pertanto nel 2007 si potrà portare in detrazione il 55% dei bonifici effettuati fino al 31.12.2007. Per quanto riguarda i bonifici eseguiti nel 2008, saranno portati in detrazione nella dichiarazione che si presenterà nel 2009. Su rammenti che per gli interventi effettuati nel 2007 il termine per l'invio all'ENEA dell'attestato di certificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati è scaduto il 28.2.08.



## INCENTIVI PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI: LE REGOLE OPERATIVE

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate numero 46 del 19 luglio 2007 ha fornito le regole operative per poter beneficiare degli incentivi per la **produzione di energia mediante l'impiego di fonti alternative** rispetto alle tradizionali risorse.

Per incentivare l'uso di questi metodi il primo passo compiuto dal legislatore nazionale, è stato l'emanazione del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in attuazione della direttiva comunitaria 2001/77/CE del 27 settembre 2001, concernente la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

Questa circolare è finalizzata a dare impulso alla produzione di elettricità attraverso fonti rinnovabili, definite come "le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas)." Le fonti rinnovabili si differenziano dalle fonti energetiche fossili (carbone, petrolio, gas), perché sono sorgenti di energia non esauribili.

Verrà approfondito, in particolare, l'incentivo previsto dall'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 387 del 2003, rubricato "Disposizioni specifiche per il solare", finalizzato a favorire lo sviluppo dell'elettricità generata per conversione fotovoltaica della fonte solare.

### CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA INCENTIVANTE

Possono accedere all'incentivazione per la produzione dell'energia elettrica mediante conversione fotovoltaica dell'energia solare, gli impianti fotovoltaici, realizzati nel rispetto delle norme tecniche previste aventi una potenza nominale non inferiore a 1 kw.

L'incentivo è rappresentato dalla cosiddetta "tariffa" corrisposta al produttore di energia da fonte alternativa per un periodo di venti anni in funzione dell'energia fotovoltaica prodotta annualmente dall'impianto medesimo e non viene corrisposta quando l'impianto non produce energia. L'obiettivo di questa normativa è quello di sostenere la produzione di energia mediante lo sfruttamento dell'impianto fotovoltaico.

La tariffa incentivante è determinata in relazione alla **potenza nominale ed alla tipologia dell'impianto**, così individuata dall'articolo 2, comma 1, lettere b1), b2) e b3) del decreto ministeriale:

**b1) impianto fotovoltaico non integrato:** impianto con moduli ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati, con modalità diverse dalle tipologie di cui agli allegati 2 e 3 al decreto, sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;



**b2) impianto fotovoltaico parzialmente integrato:** impianto i cui moduli sono posizionati, secondo le tipologie elencate in allegato 2 al decreto, su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici,

fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;

**b3) impianto fotovoltaico con integrazione architettonica:** impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati, secondo le tipologie elencate in allegato 3 al decreto, in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione.

**Detta tariffa - riconosciuta per un periodo di venti anni** a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto – assume attualmente i valori (espressi in euro/kWh prodotto dall'impianto) indicati nella tabella di cui all'articolo 6 del decreto 19 febbraio 2007.

L'elettricità che viene remunerata con le tariffe incentivanti è quella prodotta dall'impianto, misurata da **un apposito contatore** posto all'uscita dell'impianto medesimo.

Gli impianti di potenza fino a 20 kw, possono accedere al **servizio di "scambio sul posto"**, facendone richiesta all'impresa distributrice competente per il territorio ove l'impianto è ubicato o, in alternativa, possono cedere al gestore della rete elettrica l'energia prodotta. Nel primo caso, la tariffa incentivante spetta solo in relazione all'energia prodotta e consumata in loco dall'utente, mentre l'energia prodotta in eccesso rispetto ai consumi è assorbita dalla rete e l'utente può successivamente prelevarne la medesima quantità in caso di consumi superiori alla produzione.

Nel secondo caso, la tariffa spetta per tutta la produzione, anche per l'energia eccedente i consumi dell'utenza e ceduta sia al mercato libero, sia al gestore di rete cui l'impianto è collegato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 387 del 2003.

Il servizio di "scambio sul posto", si configura come modalità di "immagazzinamento" di un bene (l'energia) che per le sue caratteristiche non potrebbe altrimenti essere conservato. Lo "scambio sul posto" consente, quindi, di **"immagazzinare" l'energia elettrica prodotta e non consumata e di prelevarla dalla rete in caso di necessità**. L'energia fotovoltaica immessa dall'utente nella rete costituisce un credito nei confronti del gestore, utilizzabile nel corso dei tre anni successivi a quello in cui matura. Al termine dei tre anni, l'eventuale credito residuo è annullato.

#### CUMULABILITÀ DELL'INCENTIVO

L'articolo 9 del decreto ministeriale prevede che **la tariffa incentivante e il premio aggiuntivo non sono cumulabili con una serie di incentivi** (i "certificati verdi" del decreto legislativo n. 387/2003 e i "titoli" di cui al decreto legislativo n. 79/1999).



Resta fermo, invece, il diritto al beneficio della riduzione dell'imposta sul valore aggiunto per gli impianti facenti uso dell'energia solare per la produzione di calore o energia che, ai sensi del n. 127-quinquies) e n. 127-septies) della Tabella A parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, fruiscono dell'aliquota del 10 per cento.

#### DISCIPLINA IVA DELLA TARIFFA INCENTIVANTE

Nel caso in cui la tariffa incentivante sia percepita dal responsabile dell'impianto nello svolgimento di un'attività d'impresa, arte o professione, si ritiene che ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la tariffa medesima sia in ogni caso esclusa dal campo di applicazione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Detta tariffa, infatti, configura un contributo a fondo perduto, percepito dal soggetto responsabile in assenza di alcuna controprestazione resa al soggetto erogatore.

**Le somme erogate non rappresentano un prezzo o corrispettivo per la fornitura dell'energia, ma una somma erogata per ristorare il titolare dell'impianto dei costi sostenuti per la costruzione dell'impianto medesimo e di quelli di esercizio.**

Il soggetto beneficiario della tariffa si limita a produrre energia elettrica che utilizza direttamente per soddisfare il proprio fabbisogno energetico o vende al gestore di rete cui è collegato; mentre il soggetto attuatore non ricava evidentemente nessuna utilità diretta dall'attività del soggetto al quale corrisponde la tariffa. Attesa l'assenza del presupposto oggettivo, l'esclusione da Iva opera anche nel caso in cui il soggetto realizza l'impianto fotovoltaico nell'esercizio di attività di impresa, arte o professione.

#### APPLICAZIONE ALLA "TARIFFA INCENTIVANTE" DELLA RITENUTA DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 2 DEL DPR 29 SETTEMBRE 1973, NUMERO 600.

L'articolo 28, secondo comma, del DPR n. 600 del 1973 dispone che "Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una **ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte** indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali".

In relazione al presupposto soggettivo della disposizione citata, si osserva che l'attuale formulazione dell'articolo 28 deriva dalla modifica apportata dall'articolo 21, comma 11, lettera d), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha sostituito alle parole "altri enti pubblici", l'espressione "altri enti pubblici e privati".

Nella relazione di accompagnamento alla citata legge n. 449/1997, con riferimento alla modifica in esame, si precisa che "La disposizione è pertanto finalizzata, tra l'altro, ad assicurare il prelievo alla fonte anche nei casi in cui detti contributi vengano erogati da enti pubblici successivamente trasformati in enti privati".



La descritta modifica normativa è stata adottata con la **finalità** prevalente di mantenere fermo il prelievo alla fonte anche nell'ipotesi in cui i contributi pubblici fossero gestiti dalle società per azioni risultanti dalle trasformazioni degli enti creditizi pubblici disposte dalla cd. legge Amato (legge n. 218/1990) e da provvedimenti successivi.

Si ritiene, quindi, che **GSE - S.P.A.**, la società "Gestore dei Servizi Elettrici" attuatrice del programma di incentivazione della produzione di energia fotovoltaica, rientri nel campo di applicazione della norma in esame in quanto incaricata della gestione di un contributo pubblico.

Per quanto concerne l'ambito oggettivo di applicazione della ritenuta, con la citata risoluzione n. 193/E del 2002 è stato sottolineato che l'articolo 28, secondo comma, stabilisce solo un limite negativo, assoggettando in via generale alla ritenuta alla fonte a titolo d'acconto nella misura del quattro per cento qualsiasi forma di contributo corrisposto ad imprese, ad eccezione dei contributi per l'acquisto di beni strumentali.

Con riguardo a quest'ultimo profilo, si ritiene che **i contributi in esame hanno natura di contributi in conto esercizio** e quindi non ricadono nell'ambito di esclusione dall'applicazione della ritenuta riservato ai contributi destinati all'acquisto di beni strumentali.

Il soggetto attuatore GSE - S.p.A. è tenuto, pertanto, ad effettuare la ritenuta prescritta dall'articolo 28, secondo comma, del DPR 600/1973 sul contributo erogato a titolo di tariffa incentivante alle imprese, o agli enti non commerciali se gli impianti attengono all'attività commerciale esercitata, mentre non è tenuto ad effettuare la ritenuta nei confronti di soggetti che non svolgono attività commerciale.

#### DISCIPLINA FISCALE DELLA "TARIFFA INCENTIVANTE" E DEI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DELL'ENERGIA

In via preliminare, si fa presente che il soggetto (persona fisica, persona giuridica, soggetti pubblici e condomini) che acquista o realizza l'impianto fotovoltaico può essere interessato all'**investimento per produrre l'energia necessaria ai propri fabbisogni e/o per cedere sul mercato l'energia prodotta.**

Il soggetto che non utilizzi direttamente, in tutto o in parte, l'energia prodotta può rendere disponibile nel sistema elettrico l'energia rimasta inutilizzata, attraverso due modalità: la vendita dell'energia al distributore, oppure (se l'impianto ha una potenza fino a 20 kw) il c.d. "servizio di scambio sul posto".

In relazione alle diverse tipologie di soggetti che assumono la qualifica di responsabile dell'impianto ed alle diverse modalità di utilizzo dello stesso si evidenzia, in linea generale, che **la tariffa incentivante**, quale contributo per la realizzazione e la gestione dell'impianto fotovoltaico, **non assume mai rilevanza ai fini dell'IVA**, mentre rileva ai fini delle imposte dirette solo nel caso in cui l'impianto medesimo si possa considerare utilizzato nell'ambito di



un'attività di impresa. In tale ipotesi, quale contributo concesso a soggetto imprenditore, la tariffa erogata deve essere assoggettata a ritenuta d'acconto.

**DECRETO MILLEPROROGHE: LA RATEIZZAZIONE DELLA CARTELLA ESATTORIALE**



Il pagamento rateizzato delle cartelle di pagamento, finalizzato all'estinzione dei debiti per somme iscritte a ruolo, è disciplinato dall'articolo 19, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 29 Settembre 1973. **La possibilità di rateizzare viene concessa a quei contribuenti che si trovano in temporanea situazione di obiettiva difficoltà.**

Nella seduta pomeridiana del 27 febbraio il Senato ha convertito in legge il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante "proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria" (cosiddetto "decreto *milleproroghe*").

Il documento approvato dal Senato modifica l'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 29 Settembre 1973 riguardante la riscossione delle imposte dirette (**Dilazione del pagamento**).

**L'agente della riscossione**, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di **temporanea situazione di obiettiva difficoltà** dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di **settantadue rate mensili**.

Se l'importo iscritto a ruolo è superiore a cinquantamila euro, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In alternativa alle predette garanzie, il credito iscritto a ruolo può essere garantito dall'ipoteca iscritta ai sensi dell'articolo 77; l'ufficio può altresì autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme iscritte a ruolo. A tal fine il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell'immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L'ipoteca non è assoggettata all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e cancellazione dell'ipoteca.

In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- c) il carico non può più essere rateizzato.



Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, l'eventuale fidejussore non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle generalità del fidejussore o il terzo datore d'ipoteca stesso ovvero del terzo datore d'ipoteca, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il concessionario può procedere alla riscossione coattiva nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore secondo le disposizioni di cui al titolo II del decreto n. 602/1973.

#### LE MODIFICHE IN SEDE DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE

La modifica legislativa conseguente alla conversione del decreto riguarda il soggetto che concede la rateizzazione; difatti, ora **tale compito viene assegnato all'agente della riscossione** (in precedenza era compito dell'Ufficio). Inoltre, il numero delle possibili rate mensili passa da 48 a **72 rate**.

Il testo del decreto approvato dal Senato prevede inoltre l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973; di conseguenza, **non vi è più l'obbligo di richiedere la rateazione prima dell'inizio della procedura esecutiva**.

#### OBBLIGO DI GARANZIA

Nel caso in cui nelle cartelle fossero iscritte somme per importi superiori ad Euro 50.000,00, il contribuente **dovrà presentare una polizza fideiussoria** o fideiussione bancaria, entro dieci giorni dalla data in cui riceve il provvedimento di dilazione.

Il nuovo limite, pari ad Euro 50.000,00, è stato introdotto dall'articolo 1, comma 145, della Legge numero 244 del 2007.

Le garanzie e le fideiussioni per le rateazioni possono essere prestata anche dai Confidi (Consorti di garanzia collettiva dei fidi), iscritti negli elenchi stabiliti dagli articoli 106 e 107 del Tub (Decreto Legislativo numero 385 del 1° Settembre 1993), come previsto dall'articolo 1, comma 126 della Legge numero 244 del 2007.

A seguito delle modifiche introdotte dalla Finanziaria 2008, in caso di somme iscritte a ruolo per importi superiori ad Euro 50.000,00, al posto della polizza fideiussoria o della fideiussione bancaria, la garanzia del credito può essere effettuata tramite iscrizione ipotecaria.

Dato che il contribuente deve prestare una garanzia (nel caso di somme iscritte a ruolo per importi superiori ad Euro 50.000,00) non compete più agli uffici la preventiva valutazione di solvibilità del richiedente.



La rateizzazione delle somme iscritte a ruolo prevede anche la corresponsione di interessi da parte del richiedente, come previsto dall'articolo 21, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973. Gli interessi cominciano a decorrere dalla data di scadenza del pagamento, nel caso in cui l'istanza sia presentata prima di tale data; in caso contrario cominciano a decorrere dalla data in cui è stata presentata l'istanza.

**PRESUPPOSTO PER IL BENEFICIO: LO STATO DI DIFFICOLTÀ**

L'analisi della "situazione di obiettiva e temporanea difficoltà" del contribuente, effettuata da parte dell'amministrazione finanziaria, si basa su due requisiti:

- il soggetto **non è in grado di pagare** le somme iscritte a ruolo in un'unica soluzione;
- il soggetto è in grado di sostenere l'onere finanziario che deriva dalla **suddivisione del debito globale in un numero di rate idoneo** alle proprie condizioni patrimoniali.

Il contribuente, per dimostrare la propria situazione di **obiettiva e temporanea difficoltà**, può utilizzare gli ultimi bilanci relativi alla propria attività, evidenziando gli utili dichiarati, il volume d'affari. In alcuni casi si potrà mettere in risalto anche il tipo di attività esercitata.

In tema di bilanci, si fa notare come possano essere utilizzati gli indici di bilancio; tali indici, infatti, permettono di esprimere un giudizio in merito alla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda. Gli indici possono infatti anche riguardare la situazione di solvibilità dell'azienda.



## REGISTRO DELLE IMPRESE: LA COMUNICAZIONE UNICA PER L'AVVIO DI NUOVE ATTIVITÀ

La Comunicazione Unica al Registro imprese, è stata istituita con l'articolo 9, della Legge numero 40 del 2007, meglio conosciuta come "Legge Bersani".

La Comunicazione Unica permetterà, con una sola operazione, l'iscrizione presso la **Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate, Inps e Inail**; di conseguenza, non si avranno più comunicazioni separate ai quattro enti.

La nuova disciplina non riguarderà subito tutte le Camere di Commercio presenti nel territorio nazionale, ma ci saranno alcune "Camere di Commercio pilota" che cominceranno la sperimentazione del nuovo sistema.

Non vi è nessuna drammatica rottura con i software già in utilizzo da parte di imprese e professionisti, in quanto il modello di comunicazione unica costituisce una "cartella" per i file che provengono dai **software Fedra 6.0** per il Registro imprese e i **modelli anagrafici AA7 e AA9** per quanto concerne l'Iva.

Un Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico ha già provveduto ad integrare la modulistica del Registro imprese con una parte dei dati Inps, che riguardano la gestione previdenziale di commercianti e artigiani.

Nel software "ComUnica" sono stati inseriti dei quadri che gestiscono i dati Inail, in ottemperanza a quanto riportato negli attuali modelli cartacei. Nella prima fase di applicazione del nuovo sistema della comunicazione unica, la denuncia Inail con il software "ComUnica" potrà essere predisposta solo nei casi di inizio attività e contemporanea iscrizione al Registro imprese.

Nella giornata del 14 Febbraio 2008, è stata diffusa la circolare numero 3615 dell'8 Febbraio 2008 del Ministero per lo Sviluppo economico, con la quale vengono disciplinate le regole per compilare la nuova modulistica elettronica per le domande di iscrizione, modifica e cancellazione al Registro imprese e Repertorio delle notizie economiche e amministrativa (REA).

Si espongono qui di seguito i principali dati di novità:

- All'interno della modulistica del Registro Imprese, trova posto l'indicazione dei dati previdenziali per artigiani e commercianti; ciò è concesso dal nuovo software "ComUnica", che è stato definito dalle Camere di commercio. Si fa notare, anche, che non dovranno più essere compilati, in quanto eliminati dalla modulistica, alcuni campi di informazioni descrittive che sono già indicati negli statuti delle società;
- Non dovrà più essere indicata la data di effetto dei singoli eventi che modificano la società;
- Si potrà dare pubblicità legale all'indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) dell'impresa; nel caso in cui si voglia spedire una raccomandata on line ad un'altra



impresa, contraddistinta da pieno valore legale, occorrerà utilizzare l'indirizzo pubblicato nel Registro Imprese;

- Al via la "sigla", che potrà accompagnare la denominazione sociale per esteso dell'impresa;
- Il modello SE, utilizzato per le imprese plurilocalizzate, scompare, per poi confluire nel modello UL;
- Introduzione di un nuovo quadro inerente l'attività prevalente dell'impresa;
- Introduzione del nuovo modello CF, riguardante le comunicazioni tra i tribunali e le Camere di Commercio attinenti le procedure concorsuali, mediante applicazione delle nuove disposizioni introdotte dalla nuova legge fallimentare.

Secondo quanto disposto dalla Legge Bersani, il momento di inizio delle nuove attività economiche si avrà al momento in cui viene rilasciata la **ricevuta della comunicazione unica**. Tale disposizione contrasta con quanto indicato nel Codice civile e nel decreto Iva, in quanto queste due ultime fonti stabiliscono che deve essere effettuata una comunicazione di inizio attività entro trenta giorni dall'inizio.

Entro sette giorni dal momento in cui viene inviata la comunicazione unica, le amministrazioni devono trasmettere al soggetto interessato e alle Camere di Commercio, i dati definitivi delle posizioni oggetto di registrazione, che per l'Inail sono costituite la numero codice cliente e di Pat (Posizioni Assicurative Territoriali); tali dati sono di rilevante importanza, in quanto dovranno essere utilizzati anche per quanto concerne la tenuta dei libri.

Le nuove disposizioni in materia di comunicazione unica cominceranno ad essere operative a partire dal 19 Febbraio 2008; in un primo tempo la comunicazione unica avrà un periodo di sperimentazione, che si concluderà in data **20 Agosto**, data a partire dalla quale **il nuovo sistema di iscrizione diverrà obbligatorio**.

Si fa notare che la sperimentazione partirà anche se non è ancora stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio per quanto attiene alle regole tecniche; tale documento avrà il compito di fissare gli adempimenti fiscali e previdenziali connessi alla nuova procedura integrata.



## RIMBORSI IVA: QUANDO È POSSIBILE LA RESTITUZIONE "PRIORITARIA"

L'articolo 1, comma 308, lettera b), della Legge numero 296 del 27 Dicembre 2006 (Finanziaria 2007), ha aggiunto il comma 9 all'articolo 38-bis del Decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 26 Ottobre 1972, secondo il quale potranno essere individuate determinate categorie di contribuenti che potranno richiedere rimborsi Iva, sia annuali che infrannuali, **in via prioritaria ed entro tre mesi dalla richiesta**. Queste tipologie di soggetti andranno stabilite con riferimento all'attività esercitata e alle tipologie di operazioni effettuate. Il rimborso dell'eventuale Iva a credito risultante dalla dichiarazione Iva annuale può essere richiesto:

- in caso di cessazione dell'attività (articolo 30, comma 2, del Decreto Iva);
- nelle ipotesi previste dall'articolo 30, comma 3, del Decreto Iva:
  - differenza tra aliquota media su vendite e acquisti;
  - prevalenza di operazioni non imponibili;
  - acquisto di beni ammortizzabili;
  - prevalenza di operazioni non territoriali;
  - credito Iva vantato da soggetto non residente;
- nelle situazioni in cui si riscontrassero delle eccedenze detraibili per tre anni consecutivi (articolo 30, comma 4, del Decreto Iva);
- dai produttori agricoli che utilizzano il regime speciale Iva (articolo 34 del Decreto Iva) per quanto concerne l'esportazione e le cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli (articolo 34, comma 9, del Decreto Iva).

Il rimborso Iva infrannuale concerne le eccedenze detraibili Iva riguardanti i primi tre trimestri dell'anno.

Il rimborso Iva **infrannuale** va richiesto mediante presentazione del modello Iva TR, a patto che venga rispettata una delle seguenti condizioni:

- l'aliquota media sulle operazioni passive deve essere superiore a quella sulle operazioni attive, aumentata del dieci per cento (articolo 30, comma 3, lettera a, del Decreto Iva);
- le operazioni non imponibili sono superiori al venticinque per cento del volume d'affari (articolo 30, comma 3, lettera b, del Decreto Iva);
- la somma relativa agli acquisti a alle importazioni di beni ammortizzabili è maggiore rispetto ai due terzi del totale acquisti



- e importazioni imponibili (articolo 30, comma 3, lettera c e articolo 38-bis, comma 2, del Decreto Iva);
- identificazione ai fini Iva in Italia o mediante rappresentante fiscale del soggetto passivo non residente (articolo 30, comma 3, lettera e, del Decreto Iva).

#### RIMBORSO PRIORITARIO

Nel corso dell'anno 2007 sono stati emanati quattro decreti ministeriali, allo scopo di determinare le categorie di soggetti che possono richiedere il rimborso prioritario; tali soggetti sono:

- i soggetti che effettuano, in via prevalente, subappalti nel settore edile tenuti ad applicare il meccanismo del reverse charge (articolo 17, comma 6, lettera a) del Decreto Iva);
- gli operatori economici che si occupano di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici (ex codice ATECOFIN 37.10.1);
- gli operatori economici, la cui attività consiste nella produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati (ex codice ATECOFIN 27.43.0);
- soggetti che svolgono attività di produzione di alluminio e semilavorati (ex codice ATEFOCIN 24.42.0).

I decreti ministeriali sopra menzionati sono i seguenti:

- Decreto Ministeriale del 22 Marzo 2007 per i subappaltatori edili;
- Decreto Ministeriale del 25 Maggio 2007 per i soggetti che operano nel settore del commercio dei rottami metallici;
- Decreto Ministeriale del 18 Luglio 2007 per i produttori di zinco, piombo e stagno;
- Decreto Ministeriale del 21 Dicembre 2007 per i produttori di alluminio.

#### MODELLO IVA TR

Il modello IVA TR si compone di cinque facciate:

- la prima riguarda l'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- la seconda concerne i dati del soggetto che presenta la richiesta e l'impegno a trasmettere;
- la terza e quarta facciata si occupano dei dati contabili, e accoglie i seguenti quadri:
  - QUADRO TA – Operazioni attive;
  - QUADRO TB – Operazioni passive;



- QUADRO TC – Determinazione del credito;
- QUADRO TD – Presupposti, rimborso e/o compensazione, altri dati.
- QUADRO TE - PROSPETTO RIEPILOGATIVO riservato all'ente o società controllante per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale del gruppo.

Il frontespizio del modello Iva TR contiene una casella denominata "Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso", la quale prevede l'inserimento dei seguenti codici, a seconda della qualificazione del soggetto che presenta la richiesta:

- 1, nel caso in cui il soggetto sia un subappaltatore edile;
- 2, se il soggetto opera nel settore del commercio dei rottami metallici;
- 3, se il soggetto passivo è un produttore di zinco, piombo e stagno.

Per quanto concerne i produttori di alluminio, si attende una circolare dell'Agenzia delle Entrate che determini il codice da utilizzare nel modello IVA TR.

Qui di seguito si riportano le decorrenze delle richieste di rimborso Iva:

Trimestre di riferimento	Termine per presentare la richiesta di rimborso Iva	Possibili richiedenti
Primo trimestre 2007	30 Aprile 2007	Subappaltatori edili
Secondo trimestre 2007	31 Luglio 2007	Soggetti passivi che operano nel settore del commercio dei rottami metallici
Terzo trimestre 2007	31 Ottobre 2007	Produttori di zinco, piombo e stagno
Primo trimestre 2008	30 Aprile 2008	

#### RIMBORSO DELL'ECEDENZA ANNUALE

Nella dichiarazione Iva **annuale**, nel modello **VR 2008**, si può notare l'inserimento della casella "Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso"; i destinatari di tale fattispecie sono i soggetti individuati dal Legislatore. Tale casella dovrà essere barrata dai soggetti, rientranti nelle categorie previste dal Legislatore, che intendano richiedere il rimborso del credito Iva risultante dalla dichiarazione Iva 2008, in via prioritaria.

I soggetti sopra menzionati possono richiedere il rimborso del credito Iva in via prioritaria, solo nel caso in cui:



- sussistono le seguenti condizioni (articolo 2, comma 1, del Decreto Ministeriale del 22 Marzo 2007):
  - esercizio dell'attività da almeno 3 anni;
  - l'importo che si richiede a rimborso deve essere almeno pari ad Euro 3.000,00, per quanto riguarda il rimborso trimestrale, o ad Euro 10.000,00 se si tratta di rimborso annuale;
  - la somma richiesta a rimborso deve essere almeno uguale al dieci per cento dell'importo globale dell'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni poste in essere nel periodo a cui si fa riferimento nella richiesta;
- venga rispettato il requisito dell'aliquota media (articolo 30, comma 3, lettera a) del Decreto Iva)

**DICHIARAZIONI 2008: LE SCADENZE DEL 730/2008**

Nel seguito provvediamo a riepilogare schematicamente le scadenze previste per la gestione e trasmissione del modello 730 riguardante il periodo di imposta 2007.

Il contribuente potrà avvalersi, a seconda dei casi, dell'intervento del sostituto di imposta, di un Centro di Assistenza Fiscale oppure di un intermediario abilitato.

Assistenza fiscale richiesta al sostituto di imposta		
Scadenza di riferimento	Il contribuente	Il sostituto di imposta
Entro il 28 Febbraio	Riceve dal sostituto d'imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite.	Consegna al contribuente la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite.
Entro Aprile 2008	Presenta al proprio sostituto d'imposta la dichiarazione mod. 730 e la busta contenente il mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto e cinque per mille dell'Irpef.	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente.
Entro il 31 Maggio 2008	Riceve dal sostituto d'imposta copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.	Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti, effettua il calcolo delle imposte, consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3
Entro il 25 Giugno 2008		Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte.
A partire dal mese di Luglio oppure Agosto-Settembre per i pensionati	Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,50 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.	Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,50 per cento mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi.
Entro il 30 Settembre 2008	Comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.	
A novembre 2008	Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.	Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalla retribuzione del mese di dicembre.



Assistenza fiscale richiesta al CAF o al professionista abilitato		
Scadenza di riferimento	Il contribuente	Il sostituto di imposta
Entro il 28 febbraio 2008	Riceve dal sostituto d'imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite.	
Entro il 31 Maggio 2008	Presenta al Caf o al professionista abilitato la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto e cinque per mille dell'Irpef.	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente.
Entro il 15 Giugno 2008	Riceve dal Caf o al professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.	Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.
A partire da luglio 2008 o da Agosto-settembre Per i pensionati	Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,50 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (o degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni nei mesi successivi.	
Entro il 30 settembre 2008	Comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.	
Entro il 25 Giugno 2008		Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte.
Entro il 25 Ottobre 2008	Può presentare al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.	
A novembre 2008	Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.	
Entro il 10 Novembre 2008	Riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo.	Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo; comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.

**SCADENZARIO**



Segnaliamo alcune delle prossime scadenze fiscali e previdenziali:

<b>FIRR</b>	<b>Contributo annuale</b>
LUNEDÌ 31 MARZO 2008	Scade oggi il termine per versare il contributo annuale al fondo indennità risoluzione rapporto di agenzia.

<b>INPS</b>	<b>Modello DM10/2</b>
LUNEDÌ 31 MARZO 2008	Termine ultimo per presentare la denuncia mensile dei contributi previdenziali INPS dei lavoratori dipendenti.

<b>INPS</b>	<b>Denuncia Emens</b>
LUNEDÌ 31 MARZO 2008	Scade il termine per inviare all'INPS, secondo modalità telematiche, la denuncia delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese di Febbraio 2008 a dipendenti e lavoratori assimilati.

<b>INPS</b>	<b>Personale domestico</b>
GIOVEDÌ 10 APRILE 2008	Entro tale data dovranno essere versati i contributi riguardanti il personale domestico.

<b>IRPEF</b>	<b>Ritenute alla fonte</b>
MERCOLEDÌ 16 APRILE 2008	Scade il termine per versare le ritenute riguardanti i redditi di lavoro dipendente e assimilati del mese di Marzo 2008.

<b>IRPEF</b>	<b>Altre ritenute alla fonte</b>
MERCOLEDÌ 16 APRILE 2008	Ultimo giorno utile per versare le ritenute operate nel mese di Marzo 2008, riguardanti redditi di lavoro autonomo, provvigioni concernenti rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, utilizzazioni di marchi ed opere dell'ingegno e associazione in partecipazione.

<b>IRPEF</b>	<b>Addizionale regionale e comunale</b>
MERCOLEDÌ 16 APRILE 2008	Le quote dell'addizionale regionale e comunale all'Irpef, trattenute sui redditi di lavoro dipendente e di pensione, dovranno essere versate entro tale data.

<b>CONDOMINI</b>	<b>Ritenute</b>
------------------	-----------------



MERCOLEDÌ 16 APRILE 2008	Entro tale data dovranno essere versate le ritenute del 4 per cento per prestazioni attinenti contratti d'appalto di opere o servizi.
--------------------------	---

<b>Iva</b>	<b>Liquidazione mensile</b>
MERCOLEDÌ 16 APRILE 2008	Liquidazione e versamento dell'eventuale Iva a debito relativa al mese di Marzo 2008.

<b>Iva</b>	<b>Comunicazioni dati dichiarazioni d'intento</b>
MERCOLEDÌ 16 APRILE 2008	Entro tale termine, i dati riguardanti le dichiarazioni di intento ricevute nel mese di Marzo 2008, dovranno essere trasmessi, secondo modalità telematica, all'Amministrazione Finanziaria.

<b>INPS</b>	<b>Gestione Separata Inps</b>
MERCOLEDÌ 16 APRILE 2008	I committenti e gli associanti devono versare il contributo previdenziale sui compensi corrisposti nel mese di Marzo 2008.

<b>INPS</b>	<b>Contributi mensili</b>
MERCOLEDÌ 16 APRILE 2008	I datori di lavoro devono versare i contributi previdenziali all'Inps, a favore dei lavoratori dipendenti, con riguardo alle retribuzioni maturate nel mese di Marzo 2008.

<b>INPGI</b>	<b>Contributi</b>
MERCOLEDÌ 16 APRILE 2008	Entro tale data devono essere versati i contributi previdenziali dei giornalisti professionisti, concernenti le retribuzioni maturate nel mese di Marzo 2008.

<b>ENPALS</b>	<b>Contributi mensili</b>
MERCOLEDÌ 16 APRILE 2008	Versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo.

<b>Iva</b>	<b>Elenchi Intrastat mensili</b>
LUNEDÌ 21 APRILE 2008	Entro tale termine devono essere presentati gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione.

<b>ENPALS</b>	<b>Denuncia mensile</b>
---------------	-------------------------



LUNEDÌ 28 APRILE 2008	Entro tale scadenza deve essere presentata la denuncia dei contributi per i lavoratori dello spettacolo.
-----------------------	--

<b>IVA</b>	<b>Elenco clienti e fornitori</b>
MARTEDÌ 29 APRILE 2008	I soggetti titolari di partita Iva devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, secondo modalità telematiche, l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse e ricevute fatture.

<b>LAVORO DIPENDENTE/PENSIONI</b>	<b>Modello 730/2008</b>
MERCOLEDÌ 30 APRILE 2008	Entro tale termine, deve essere consegnato al datore di lavoro, o all'ente pensionistico, i Modelli 730 e 730-1.

<b>IVA</b>	<b>Elenchi Intrastat trimestrali</b>
MERCOLEDÌ 30 APRILE 2008	Entro tale scadenza devono essere presentati gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari.

<b>IVA</b>	<b>Rimborso/compensazione trimestrale</b>
MERCOLEDÌ 30 APRILE 2008	Entro tale data può essere richiesto il rimborso o la compensazione dell'Iva a credito del trimestre precedente.

<b>INPS</b>	<b>Modello DM10/2</b>
MERCOLEDÌ 30 APRILE 2008	Presentazione della denuncia mensile avente ad oggetto i contributi previdenziali Inps riguardanti i lavoratori dipendenti.

<b>EMENS</b>	<b>Denuncia</b>
MERCOLEDÌ 30 APRILE 2008	Entro tale termine deve essere trasmessa all'Inps, secondo modalità telematiche, la denuncia delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese di Marzo 2008 a dipendenti e lavoratori assimilati.